



Voci di Pasquale Andria, Silvio Ciappi, Adelmo Manna

1. Nella continua ridefinizione del confine tra lecito e illecito, come si è evoluta l'esperienza di vittimizzazione? Chi ne è più esposto?

CIAPPI: Beh, la domanda coglie in pieno una antica dicotomia: quella esistente tra norme immutabili e norme in continua ridefinizione o di nuova definizione. Ritengo che però per superare gli angusti steccati posti dalla legge, si possa dare una nozione non giuridica di vittima (che a quanto mi risulta è spesso messa in ombra e sostituita da espressioni molto più preganti sul profilo giuridico quali le nozioni di 'parte lesa', 'parte offesa dal reato', 'parte civile' ecc).

Ritengo che l'espressione vittima sia di stampo squisitamente sociologico e ritengo quindi di poterne dare quindi una definizione.

* A cura di Fulvia D'Elia, sociologa, mediatrice.

In questo numero Pasquale Andria, presidente dell'Associazione Italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, Silvio Ciappi, Docente di Criminologia presso l'Università di Pisa e membro della Commissione ministeriale sulle vittime di reato, e Adelmo Manna, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Foggia, riflettono su giustizia restaurativa, efficacia della mediazione ed esperienza di vittimizzazione nell'ambito del paradigma della giustizia penale.

ne prettamente sociologica. Vittima è la persona che ha subito un danno, una lesione nella propria integrità non solo psico-fisica ma anche sociale. Una sorta di danno esistenziale, di danno di relazione, di lesione al godimento di un suo pieno diritto di cittadinanza.

Dico questo perché molta parte della discussione nei lavori preparatori al Progetto di legge al quale ho preso parte come membro della Commissione ministeriale per l'aiuto alle vittime di reato, si è arenata proprio sulla definizione di vittima. Questo credo dipenda dall'ancora imperante paradigma legalistico nelle scienze sociali che afferma la supremazia della norma sulla valutazione della sua effettività ai fini della costruzione di *policies* di intervento. Paradigma normativo che lega con lacci e laccioli ogni qualsivoglia forma di analisi dei fenomeni. Sembra insomma che una volta fatta una buona legge (il che spesso vuol dire aver fatto una legge che aumenta i limiti edittali di pena o che crea nuove forme incriminative) i problemi sociali si risolvano *ipso iure*. La realtà è ben diversa: i problemi sociali esistono indipendentemente da una loro definizione legislativa, la quale ben inteso, serve a disciplinare sul profilo giuridico entità metagiuridiche ma non è da sola capace di fornire politiche integrate di supporto e di tutela.

ANDRIA: A me sembra innegabile che tradizionalmente il sistema penale si sia strutturato intorno al reato e alla figura del reo; la posizione della vittima è rimasta del tutto marginale. La consapevolezza della sua rilevanza nelle dinamiche endoprocessuali costituisce una conquista piuttosto recente, soprattutto stimolata dall'emergere di una scienza, la vittimologia, che si è andata definendo sulla base della esperienza di comportamenti penalmente illeciti nei quali il soggetto passivo è costituito da persone caratterizzate da una condizione di particolare debolezza (le donne, i bambini). Paradossalmente proprio i soggetti più esposti a una più traumatica esperienza di vittimizzazione hanno di fatto dato impulso a una maggiore attenzione alla vittima del reato.

MANNA: Penso che nella ridefinizione del confine tra lecito ed illecito, debbano essere segnalate, a livello penalistico, quelle istanze volte ad introdurre meccanismi riparatori e risarcitori in cui la valenza non è più soltanto a livello di attenuante, bensì come causa di non punibilità, apprezzabile nel senso di individuare una sorta di *tertium genus*, oltre alle pene ed alle misure di sicurezza, ove il risarcimento funge da sostanziale alternativa alla pena detentiva, soprattutto per reati contro il patrimonio ed economici, di piccola e media entità, già sperimentata con successo in Italia per quanto attiene alla giustizia minorile, con gli istituti della irrilevanza penale del fatto e della sospensione con messa alla prova, nonché con riguardo alla competenza penale del giudice di pace.

CIAPPI: Intendo riprendere il mio discorso precedente per ribadire che ritengo che lo status di vittimizzazione esista indipendentemente dalla collocazione normativa. L'una appartiene al mondo dei 'fatti', la seconda a quella del 'dover essere', e tra essere e dover essere passa spesso un bel salto logico. Ecco che sempre più spesso si invoca la vittimizzazione indipendentemente: 1) da una norma legale di riferimento (alludo qui a fattispecie sociali che pongono ad esempio in campo questioni circa la qualità della vita); 2) dall'instaurazione di un procedimento giuridico, di un processo.

Soprattutto nel secondo caso è evidente che in molte zone d'Italia il tasso di denunce è bassissimo soprattutto per fatti di criminalità predatoria, specialmente in molte regioni al Sud. Così come ancor basse sono le registrazioni formali di reati intrafamiliari appartenenti ad esempio alla sfera sessuale. Ritengo allora che la vittimizzazione prescindano dalla presenza di una denuncia che vede contrapporre una vittima ed un autore di reato. Vittime lo si è indipendentemente dall'instaurazione di un'azione penale.

Questo nutrito gruppo di vittime *invisibili* alimenta fenomeni a catena – allarme sociale, sfiducia nelle istituzioni, ricorso alla giustizia fai da te, ecc. – che inevitabilmente rompono l'accettazione

sociale di un sistema giustizia, mandano in frantumi l'idea di una fruibilità degli apparati di giustizia formale che ti garantisce e ti protegge. Questa è un fatto nuovo e rischia se non bene compreso di alimentare un crescente senso di sfiducia e di rompere il patto di cittadinanza sociale.

Ritengo quindi che lo iato esistente tra configurazione normativa di uno status di vittimizzazione ed osservazione/tutela sociale di fenomeni di vittimizzazione nascosta lasci il campo aperto a tutta una serie di disquisizioni circa l'efficacia della norma penale di tutelare da sola situazioni di vittimizzazione e contemporaneamente di metter su politiche di intervento che valutino l'efficacia sul territorio delle politiche sociali e criminali.

2. Nei paradigmi della giustizia penale dei paesi occidentali, quale attenzione viene riservata alla vittima?

MANNA: Nei Paesi occidentali la giustizia penale guarda sempre con maggiore interesse alla vittima, come dimostra l'esperienza dei c.d. compensation orders anglosassoni, in cui il giudice penale ordina all'autore di risarcire il danno alla persona offesa, quella della c.d. «tätige Reue», austriaca, cioè del pentimento operoso, ove la prestazione risarcitoria ha efficacia liberatoria per alcuni reati economici determinati, di piccola e media gravità, nonché, infine, quella tedesco-occidentale della «Wiedergutmachung», ove la prestazione risarcitoria ha efficacia liberatoria vincolante per reati puniti in concreto fino ad un anno di reclusione.

CIAPPI: Indubbiamente in molti paesi europei e nordamericani l'attenzione alla vittima è maggiore rispetto al nostro. Questo perché in molti paesi l'atteggiamento di fondo, pragmatico ed utilitarista, permette spesso un maggior sforzo di concentrazione sui problemi reali che ad esempio le vittime pongono in essere piuttosto che astratte discussioni sul senso di giustizia. Non solo ma in molti paesi l'attenzione tributata alla vittima si inquadra all'interno di programmi sociali che solo occasionalmente lambiscono la

sfera del 'criminal justice': programmi di *diversion*, di *restorative justice*, di *conferencing* che esistono e si sviluppano principalmente in ambito sociale e che solo occasionalmente intersecano il sistema della pena e del processo. Dico questo per ritornare al mio nodo tematico di partenza che intende definire la vittima indipendentemente dal suo status giuridico e processuale. I fenomeni di vittimizzazione esistono al di là della loro codificazione in leggi e via dicendo, e coinvolgono persone portatrici di un disagio che spesso non escono fuori, che non compaiono.

ANDRIA: Mi sembra che prevalentemente l'attenzione alla vittima si esaurisce tuttora nel riconoscerle il ruolo di parte processuale, magari, come avviene nel sistema italiano, attraverso la costituzione di parte civile. Non c'è dubbio che tale soluzione appaia fortemente riduttiva, in quanto il ruolo della vittima nel processo non può essere, puramente e semplicemente, quello di rivendicare i propri diritti e di esasperare, per tali vie, il conflitto. A ben guardare, questo corrisponde pur sempre a un modello di giustizia penale retributiva, totalmente volta a quel che è già avvenuto e scarsamente aperta a costruire prospettive di futuro, che è quanto dire riparative.

3. Nel nostro processo penale che ruolo hanno le vittime?

MANNA: Anche nel nostro processo penale è stato potenziato il ruolo della vittima che, ad esempio, può già nominare un difensore in sede di indagini preliminari, pur se, nel caso di patteggiamento, possono essere ad essa solo rimesse le spese legali, in quanto la sentenza di condanna, a seguito di patteggiamento, è sui generis, tanto che non fa stato né nel conseguente giudizio civile, né in quello amministrativo.

ANDRIA: È significativo che le prime importanti esperienze in materia di mediazione penale, in Italia, si siano realizzate nel processo

minorile, in cui è preclusa la costituzione di parte civile, ma non è tuttavia pretermessa l'attenzione alla persona offesa in quanto tale.

È altrettanto significativo che il ricorso alla mediazione sia prospettato come via preferenziale per prevenire, evitare e risolvere conflitti che coinvolgono minori dalla Convenzione di Strasburgo, ancorché tale indicazione, a mio modo di vedere, non è priva di ambiguità: personalmente, penso ad una giurisdizione che non basta più a se stessa nella soluzione dei conflitti, ma che resta però la sede di maggiore garanzia per i diritti delle persone, soprattutto dei soggetti deboli, sottraendoli alla negoziabilità privata. In questo senso, non vedo una giustizia riparativa e mediativa come radicalmente alternativa a quella della decisione, ma come integrativa e complementare, almeno quando sono in gioco diritti fondamentali e intransigibili. In questa stessa ottica, vedo positivamente un più ampio coinvolgimento dei servizi nella giurisdizione, un'interazione sociale-giudiziario, non confusiva, ma capace di mettere in campo risorse diverse e di utilizzarle sinergicamente per la pacificazione sociale.

CIAPPI: Basso realmente basso, credo. La mia esperienza all'interno della Commissione sulle vittime della criminalità mi ha posto in contatto con i familiari e le vittime delle stragi di terrorismo, di mafia, di criminalità organizzata. Ebbene dai loro racconti mi sono reso conto che il processo penale ha solo scarsamente prestato attenzione alle loro voci. E non solo. Ho capito che essere vittima di un reato significa trovarsi in una posizione di vulnerabilità. Significa all'indomani di una strage che ha spazzato via la tua abitazione, i tuoi ricordi, i tuoi beni materiali, la tua integrità, significa innanzitutto trovare un tetto dove dormire, uno psicologo con cui parlare, un qualcosa da mangiare ecc. Significa ricostruire una normalità, una quotidianità offesa dal reato. Non basta solo l'azione legale, la quale spesso ha bisogno di essere seguita, interpretata, patrocinata da avvocati che abbiano il senso ed il decoro di difendere una causa indipendentemente dalle loro parcelle. Anche qui

ribadisco il punto: vittime lo si è prima e dopo il processo. Ecco perché occorrono azioni integrate volte a intercettare il disagio, a dargli una risposta, a tutelare le vittime in sede processuale, ad informarle e ad accompagnarle. Ma ancor più è essenziale una politica integrata volta al riconoscimento sociale delle nuove identità giovanili, ritengo, ed a progetti tesi a sviluppare senso di comunità e voglia di appartenenza.

4. Ritenete che tale disciplina sia adeguata a tutelare efficacemente la vittima? In particolare, ritenete che la vittima sia titolare solo di un diritto al risarcimento del danno oppure di un diritto al recupero della sua dignità lesa anche a mezzo di interventi di sostegno oppure di entrambi?

ANDRIA: Ritengo che una giustizia autenticamente riparativa, rispetto alla quale la mediazione costituisce una grande risorsa e, prima ancora, una cultura in grado di alimentarla, sia la sola adeguata a tutelare efficacemente la vittima. Il risarcimento del danno è sicuramente un aspetto importante, ma tuttavia non esaustivo, in quanto vi sono interessi e diritti compromessi dal reato che non possono essere ripristinati se non attraverso una più ampia attività di mediazione. Quest'ultima include, come possibile ipotesi, la conciliazione, ma non si esaurisce comunque in essa e non è nemmeno impedita dalla sua constatata irrealizzabilità. A me pare che una mediazione correttamente intesa ed esercitata debba condurre ad una assunzione di responsabilità da parte dei protagonisti del conflitto e ad una adeguata elaborazione di questo.

CIAPPI: Da quanto detto sopra ritengo, ed il progetto di legge attualmente giacente in parlamento lo dimostra, che gli strumenti di tutela debbano riaffermare per la vittima il diritto alla propria quotidianità, al non essere lasciato in balia del proprio abissale senso di insicurezza e di sfiducia. Occorre risarcire, sostenere, informare. Occorrono misure che non solo tutelino ed informino la persona durante durante l'iter processuale, significa anche met-

tere su interventi nel territorio che riducano i fattori di rischio di vittimizzazione. E questo significa imbastire programmi all'interno delle nostre città non solo di sicurezza urbana ma anche di prevenzione anticipata dei rischi di vittimizzazione. Il tema della sicurezza, del quale mi occupo sia scientificamente che professionalmente, sta scivolando in basso. Molti progetti sulla sicurezza sono unicamente finalizzati ad allargare la sfera del controllo nei centri storici, a riempire di telecamere e ad imbellettare e a rassicurare i luoghi commerciali, peraltro i più sicuri spesso, delle nostre città. Molti progetti dimenticano che il disagio nasce altrove, salvo quando si verifichi un reato atroce, inspiegabile, proprio lì nelle periferie, alle porte della città. E guardate molto spesso a farne i conti sono i giovani. La delittuosità violenta tra i giovani è in aumento. Ecco che allora parlare di tutela delle vittime e di sicurezza urbana può voler dire occuparsi anche di prevenzione anticipata dei comportamenti violenti indipendentemente dalla commissione di un reato. In un mio volume collettaneo («Periferie dell'Impero», Derive&Approdi, 2003) Loic Wacquant (ed in una certa misura Zygmunt Bauman) parlano di questa maledetta voglia di comunità che assilla un po' tutti oggi. E la parola insicurezza sta allora a significare la possibilità di ri-creare reticoli, legami sociali che la (post)modernità ha interrotto. Spesso i giovani per costruirsi una identità si stringono in piccole comunità di riferimento. La piccola azione delinquenziale diviene allora non più il segno di un ordine sociale infranto: rappresenta il grido estremo alla doppia sventura per molti di essere esclusi dalla sfera dei consumi, partecipazione che è divenuta la condizione *sine qua non* del diritto di cittadinanza. Ed è una doppia sventura sentirsi poveri in un mondo di ricchi. La violenza e la criminalità spesso sono i soli strumenti che i giovani hanno a disposizione per accedere ai soldi ed ai beni di consumo necessari per poter godere di riconoscimento sociale.

MANNA: Non c'è dubbio che l'aspetto preponderante sia quello

monetario a favore della vittima, pur se non vanno sottaciute anche esperienze legate a lettere di scuse, nonché la protezione accordata alla vittima in sede di esame e controesame nei delitti sessuali.

5. Di quali programmi di aiuto alle vittime siete a conoscenza? La mediazione rientra in tali programmi?

MANNA: Sono a conoscenza delle esperienze di mediazione soprattutto nei processi penali minorili, ove la mediazione, se riuscita, conduce spesso la vittima ad una piena soddisfazione, tanto che non ha più interesse alla irrogazione della pena principale all'autore del reato.

CIAPPI: Diciamo che è spesso solo la mediazione a far parte di generici programmi di aiuto alla vittima. Programmi di giustizia riparativa non ne vedo in giro. Spesso si crede che tra i due termini -mediazione e giustizia riparativa- esista una sostanziale coincidenza. Ma non è così. Programmi di *restorative justice* e di *confereencing* sono scarsi. Come scarse sono le valutazioni sulla efficacia delle procedure di mediazione. L'argomento economicistico spesso finisce per rendere meno attraenti le politiche ispirate alla mediazione piuttosto che le prassi ispirate al controllo.

ANDRIA: Fermo restando il protagonismo dei soggetti coinvolti, non vi è dubbio che occorra sviluppare più adeguati programmi, non solo di aiuto alle vittime, ma anche, più ampiamente, di giustizia riparativa, legando insieme sia l'ambito endo che quello extraprocessuale. Da questo punto di vista, credo che sia necessario anche un grosso impegno di formazione dei mediatori e, prima ancora, di definizione del loro statuto professionale. È per questa via che è possibile, primariamente, porre rimedio alle contaminazioni degenerative delle esperienze di mediazione, alle improvvisazioni e alle estemporaneità banalizzanti ed improprie.

6. Può la mediazione soddisfare il bisogno di giustizia espresso dalle vittime? Quale altro bisogno potrebbe soddisfare?

CIAPPI: Occorrerebbe un bel po' di ricerca empirica sull'argomento. È un tema affascinante quello della risposta dei cittadini ai temi della giustizia. Credo che sia giunto il momento di validare l'ipotesi della mediazione. Ritengo comunque che mediazione e giustizia riparativa potrebbero costituire una valida alternativa al sistema di protezione, non una enclave dorata, una splendida eccezione. Ritengo che dobbiamo implementare i nostri sforzi per creare un sistema integrato di conoscenze e di prassi da affiancare al sistema classico di risoluzione dei conflitti.

MANNA: Certamente, per quanto sinora già osservato, la mediazione può soddisfare il bisogno di giustizia espresso dalle vittime, nonché il bisogno emotivo di pena, espresso dalla collettività, anche se per quest'ultimo aspetto bisognerebbe essere più coraggiosi, in sede di riforma, nel senso, ad esempio, di introdurre il meccanismo legato alla «irrelevanza penale del fatto» anche nei processi penali per i maggiori di età, come era, del resto, nei voti del Progetto Grosso, di riforma del codice penale, presentato nella scorsa legislatura, che contribuirebbe anche a deflazionare il notevole carico giudiziario, senza toccare oltre misura il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, espressione del principio di eguaglianza, che, da obbligatorietà assoluta, almeno sulla carta, diventerebbe così, più concretamente, «temperata», come avviene, con esiti positivi, già in altri ordinamenti, quale quello tedesco-occidentale.

ANDRIA: Mi paiono innegabili le potenzialità della mediazione in settori particolari come quello familiare e segnatamente delle vicende separative, a condizione che venga evitato il rischio di una mediazione «coatta» che ne snaturerebbe l'essenza, come pure s'è adombrato in alcuni progetti di riforma legislativa di tale materia. Vi sono bisogni e domande di giustizia, quali quelli relativi all'affi-

damento dei figli minori ed all'esercizio della genitorialità in caso di separazione e divorzio che solo attraverso un percorso di mediazione, responsabilmente condiviso e partecipato, possono trovare soluzione.

Su questo terreno, c'è molta strada da compiere e certamente anche le esperienze realizzate debbono essere condotte a esiti ulteriori. Ancora una volta la sfida è soprattutto culturale, ma credo proprio che valga la pena di raccoglierla.

7. Qual è la Vostra opinione sui programmi di giustizia riparativa? ritenete che siano troppo sbilanciati a favore del reo? Quale ruolo assume la vittima e quale dovrebbe eventualmente assumere?

ANDRIA: So bene che vi è un orientamento fortemente critico sui programmi di giustizia riparativa, soprattutto di quelli attuati nell'ambito della giustizia minorile, mossi dalla preoccupazione di un loro eccessivo sbilanciamento a favore del reo, ma ciò dipende da una concezione ancora molto schematica del rapporto fra il reo e la vittima, ancora troppo fortemente e unilateralmente influenzata da una concezione meramente retributiva, in cui non è detto che la vittima sia poi tanto «rappresentata».

MANNA: Circa i programmi di giustizia riparativa, costituisce una «vexata quaestio» se siano, in realtà, a favore della vittima o del reo, e credo che la risposta più appagante sia nel senso che risultano sia a favore della vittima, alla quale vengono per lo più concessi importanti riconoscimenti del torto subito, seppure ancora prevalentemente a livello economico, che anche a favore del soggetto attivo del reato, per il quale la prestazione risarcitoria dovrebbe sempre più consentire di evitare l'irrogazione della pena principale e ciò non può non contribuire, più in generale, a ristabilire la c.d. pace giuridica, con importanti effetti sia di prevenzione generale, che speciale, senza apprezzabili nocimenti alla funzione di orienta-

mento culturale della norma penale, soprattutto se non intesa in senso retributivo e, dunque, anacronisticamente eticizzante.

CIAPPI: Non credo che i programmi di giustizia riparativa siano sbilanciati a favore del reo. I programmi di restorative justice nella loro nuova accezione (alludo qui ad esempio a ciò che viene fatto in Canada ad esempio) sono programmi che mettono in campo le municipalità e le loro risorse in sinergia con gli apparati di controllo in modo da poter metter su piani di intervento integrati, non solo sulla vittima ma anche nei confronti del reo. Non solo. Restorative justice significa anche mettere in campo anche il grande assente: la comunità sociale. Rendere la comunità partecipe di queste iniziative con iniziative modulabili a seconda del caso. È questo lo spirito del conferencing. Di una nuova forma di intendere mediazione e giustizia riparativa. La 'civiltà di vergogna' (riprendo qui la celebre definizione della Benedict) verso la quale ci stiamo incamminando privilegia e favorisce spesso la acritica accettazione del conformismo sociale, dove tutto ciò che espone al ridicolo o al disprezzo o anche all'originalità, e fa dunque 'perdere la faccia' è sentito come insopportabile. In questa voglia di comunità il metter su progetti ispirati a nuove forme di coesione sociale diviene determinante, piuttosto che accrescere progetti e programmi tesi invece all'accrescersi del sentimento di colpa e di responsabilità morale dell'individuo.

Riflessioni a margine del Forum

1. In sintonia con i vari contributi concernenti la giustizia riparativa proposti in questo numero e nella prospettiva di offrire un approfondimento del tema, ho ritenuto di dedicare questo forum alla giustizia restaurativa e di riportarne il pensiero di alcuni esperti in proposito. Nelle analisi svolte, mi è sembrata particolarmente significativa l'omogeneità delle riflessioni, ancorché provenienti da prospettive differenti. Emerge, infatti, evidente l'accordo dei partecipanti su almeno tre questioni principali: la scarsa attenzione riservata alle vittime dalla giustizia penale italiana; la necessità di attuare programmi di giustizia restaurativa; ed, infine, il ruolo preminente della mediazione.

2. Relativamente al primo punto, condivido la rilevata difficoltà incontrata dalla Commissione ministeriale per l'aiuto alle vittime di reato nel definire lo status di vittima, giacché oltre a possedere una rilevanza prevalentemente sociale che va oltre il processo, la vittima ha spesso un problema di invisibilità, per le ragioni riportate con precisione da Ciappi. Inutile dire che i problemi di definizione che si presentano al di là dei confini del paradigma normativo sono spesso testimonianza dell'assenza di politiche sociali integrate in favore delle vittime che, peraltro, ricoprono un ruolo fondamentale, avendo il potere di dare impulso al procedimento e potendo influenzare la selezione delle attività criminose che devono essere perseguite. A tal proposito Andria fa notare che proprio i fenomeni di vittimizzazione, un tempo latenti, che interessano per lo più i soggetti deboli hanno «dato impulso a una maggiore attenzione alla vittima del reato». E, in realtà, non c'è dubbio, in riferimento alla giustizia penale di molti paesi occidentali, che la vittima ha riconquistato un posto centrale nel conflitto che la riguarda: non a caso Manna riporta alcune importanti esperienze assorbite dai programmi di giustizia restaurativa, come ad esempio

quella austriaca e tedesca del *tatige Reue* e della *Wiedergutmachung*, che hanno incontrato negli ultimi tempi una estensione sempre maggiore della loro applicazione¹. Studi longitudinali condotti negli ultimi anni in ambito europeo hanno fatto emergere un chiaro bisogno da parte della giustizia penale di provvedimenti atti ad estendere ulteriormente i programmi di «pentimento operoso» con efficacia liberatoria, sia ai fini di una decriminalizzazione dei reati minori, sia per una più specifica risocializzazione del reo, sia, aggiungerei, per una meno timida tutela della vittima che passi attraverso la protezione effettiva dei suoi diritti, il cui pieno esercizio trova ostacoli proprio nella difficile globalizzazione della risposta sociale e giudiziaria.

Dal diritto al riconoscimento, da cui deriva l'autostima e la fiducia in se stessi ed essenziali per l'affermazione della propria identità², come medium per restaurare il legame sociale e strumento privilegiato di applicazione della giustizia di prossimità; al diritto all'accompagnamento, che riassume il diritto della vittima ad essere ascoltata e creduta senza continue reiterazioni; dal diritto ad essere costantemente informata, protetta e supportata durante le fasi del processo (paradigmatico in questo caso è il lavoro dell'INAVEM); al diritto alla riparazione integrale ed effettiva, del danno patrimoniale ed extrapatrimoniale: tali diritti hanno trovato un'ampia accoglienza nei vari strumenti adottati dal Consiglio d'Europa in questi ultimi anni, a partire dall'invito della Commissione nel 1999 a realizzare misure per migliorare la protezione e il trattamento delle vittime alla Decisione quadro nel 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, in cui gli Stati membri adottano una regolamentazione in merito al trattamen-

¹ Cfr. F. Dunkel, *The victim in criminal law - on the way from offender related to a victim-related criminal justice?*, in *Victim policies and criminal justice on the road to restorative justice*, E. Fattah and S. Parmentier (eds.), Leuven University Press, 2001, pp. 167-209.

² Cfr. A. Honneth, *Riconoscimento e disprezzo*, Rubbettino, 1993.

to da riservare alle vittime di reato, inserendo specifici programmi di mediazione. A tal proposito, come ricorda Ciappi, giace in Parlamento un progetto di legge quadro per l'assistenza e il sostegno delle vittime dei reati che recepisce le indicazioni comunitarie e che si pone come strumento per la riaffermazione del diritto alla quotidianità per la vittima, che allo stato attuale gode sul nostro territorio di un riconoscimento solo come parte processuale.

3. Quanto alla giustizia restaurativa, e arriviamo al secondo punto, è concordemente riconosciuta dagli interlocutori la sua capacità di porsi come strumento flessibile che permette da una parte di evitare al reo la pena e, in talune fattispecie, anche il processo e dall'altra di offrire alla vittima una riparazione integrale del danno subito. I programmi di *restorative justice* si propongono come modelli di giustizia che prevedono il coinvolgimento: della vittima, oggetto di un'attenzione particolare e una reale tutela; del reo, destinatario di interventi finalizzati alla responsabilizzazione e alla presa in carico delle conseguenze complessive del reato; della comunità, che può partecipare le politiche di riparazione e di sicurezza sociale, giacché si tratta di modelli tesi alla ricerca di soluzioni al conflitto allo scopo di promuovere la riparazione, la riconciliazione e il rafforzamento del senso di sicurezza³. Il sistema sociale mediante tali programmi si riappropria del problema del conflitto e riattiva processi autonomi di regolazione, da tempo affidata al sistema giudiziario che non più in grado di regolare la propria funzione di decisione a causa dell'aumento vertiginoso del bisogno di decisioni, anche effetto del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale. Andria, a tal proposito, esprime delle perplessità sul richiamo ad una giustizia radicalmente alternativa che si affidi del tutto alla negoziabilità privata, ritenendo la giurisdizione la

³ Cfr. H. Zehr, *Changing Lenses: a new focus for crime and justice*, Herald Press, Scottsdale 1990, p. 97.

sede di maggiore garanzia dei diritti delle persone. In realtà, tali programmi, ancorché alternativi, non sono considerati estranei al sistema giudiziario⁴: vi è solo l'elemento di novità rappresentato dalla partecipazione attiva delle parti in lite e dalla ricerca di una soluzione autonoma e non imposta dall'alto al conflitto che le oppone. In una cornice di riferimento tutta giuridica, diviene tuttavia imprescindibile richiamare, come suggerisce lo stesso Andria, un più ampio coinvolgimento dei servizi nella giurisdizione, affinché la giustizia restaurativa possa realmente tendere alla pacificazione sociale, con l'ausilio di politiche integrate che intendano ridurre i fattori di rischio di vittimizzazione e a contenere la sfera del controllo.

4. Una delle possibili pratiche riparatorie è la mediazione, un processo di simbolizzazione e autoregolazione del conflitto, riconosciuto anche in sede di Consiglio d'Europa come strumento chiave nei programmi di aiuto alle vittime. La mediazione, come procedura alternativa al modello processuale classico, è basata sul consenso ed enfatizza il momento partecipativo-cooperativo rispetto a quello risolutivo del conflitto. Nel forum si riportano gli esiti incoraggianti dell'applicazione della mediazione in sede di processo penale minorile, di talché Manna incoraggia un'estensione anche ai processi penali per i maggiorenni. L'esigenza di riconoscere la centralità dei bisogni delle vittime, con particolare attenzione al loro bisogno di giustizia, evidenziata nei programmi VOM (Victim-Offender Mediation) applicati da decenni in molti paesi occidentali, è ampiamente condivisa da tutti i partecipanti al forum, i quali ritengono che il destino della mediazione sia ancora tutto da compiersi, facendo attenzione, suggerisce Andria, ai processi formativi e professionalizzanti degli operatori coinvolti. Anche gli sbilanciamenti della mediazione in favore del reo ovvero

⁴ E. Resta, *Giudicare, conciliare, mediare*, in *Il coraggio di mediare*, a cura di Fulvio Scaparro, Guerini Associati, 2001, pp. 21-54.

della vittima risultano plausibili, giacché gli esperti ritengono che, posti al di fuori della prospettiva retributiva, i programmi VOM si propongono sia a favore della vittima, che riceve ampi riconoscimenti del torto subito, sia a favore del reo, che nel processo di responsabilizzazione prende coscienza della dimensione psico-affettiva relativa alla vittima; sbilanciarsi in favore sia della vittima che del reo vuol dire, in sostanza, che non vi è nessuno sbilanciamento né a favore del reo, né a favore della vittima perché i programmi VOM (anche con l'eventuale sospensione della pena) contribuiscono a ristabilire la pace giuridica e quella sociale, si occupano di ciò che accade tra la gente, dell'esperienza del colpire e far male a qualcuno e dell'esperienza di essere colpiti e di stare male.⁵

⁵ C. Pelikan, *A european overview of victim-offender-mediation: examples of good practice*, in Atti del seminario transnazionale conclusivo MEDIARE, Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Roma 18-19 giugno 2004.